

Tribunale di Treviso

R.G. N. /2019

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Alessandro Bagnoli,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal signor

l, ai sensi degli artt. 104 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in (TV), via
- il ricorrente è in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2015, 2016, 2017, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata da autocertificazione dello stato di famiglia), precisandosi che l'art. 9 comma 2 non si applica laddove richiede l'attestazione di fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;

- alla domanda risulta allegata, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012, una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:



- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;
- ritenuto che la proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma 5);
- ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);
- rilevato che:

il ricorrente percepisce uno stipendio di € 1.480,00 mensili in forza di rapporto di impiego a tempo indeterminato;

la moglie, _____, percepisce a sua volta la somma di € 578,00 mensili in forza di rapporto di impiego a tempo indeterminato;

il ricorrente abita, in una abitazione non di proprietà, con la moglie e due dei tre figli; uno di essi, _____, è minore e non economicamente autosufficiente, mentre l'altro, _____, percepisce uno stipendio di € 1.516,00 mensili e saltuariamente contribuisce alle spese della famiglia; il terzo figlio, _____, risiede per conto proprio ed è economicamente autosufficiente;

visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito nell'importo di € 850,00 mensili, al netto delle imposte;

- si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva,



e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del sig. (

nomina liquidatore il dott. GIANNI , professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, a norma dell'art. 14 ter comma 4, l. 3/2012, l'Organismo di composizione della crisi dia notizia del ricorso (qualora non l'abbia già fatto) all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante; dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura; ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei pubblici registri a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

esclude dalla liquidazione i redditi ed altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 850,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinqies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 22.1.2019

Il Giudice ..
dott. Alessandro Bagnoli



